



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

Gara Telematica con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di derrate alimentari per la mensa dell'asilo nido comunale gestito dall'Albaservizi azienda speciale per gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 2022/2023, sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A. mediante Richiesta di Offerta (RDO)

LOTTO 1 CIG: Z8828DDED

LOTTO 2 CIG: ZB128DDE31

LOTTO 3 CIG: Z9C28DDE6A

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento della fornitura di generi alimentari per l'asilo nido Comunale gestito dall'Albaservizi per gli anni educativi 2020/2021- 2021/2022-2022/2023, **come da capitolati merceologici, allegati**, suddivisi in singoli lotti, destinati alla fornitura per gli Asili Nido.

ART. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

La fornitura sarà erogata a favore di bambini da 0 a 3 anni frequentanti le sedi dell'asilo nido Comunale gestito dall'Albaservizi e precisamente: Asilo nido Plus Via Pompeo Magno con una capienza massima autorizzata di 60 bambini e asilo nido Plus per n. 41 bambini.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), fatte salve diverse esigenze della Stazione Appaltante e fatta salva la facoltà dell'Azienda di avvalersi dell'art.106 c. 12 "l'aggiudicatario se ce ne fosse la necessità, sarà tenuto a fornire ulteriori prodotti, fino al limite di 1/5 dell'importo del contratto, alle medesime condizioni".

ART. 4

IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari a €51.000,00 oltre IVA.

L'appalto riguarda i seguenti (3) lotti, distinti per i relativi valori economici di base di gara (al netto di Iva di legge) calcolati per il periodo di durata della fornitura.

LOTTI	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA	CIG
1	PRODOTTI ALIMENTARI VARI	€28.500,00	Z8828DDED
2	CARNI	€13.500,00	ZB128DDE31
3	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	€9.000,00	Z9C28DDE6A

Gli Operatori Economici possono concorrere per uno o più lotti ed essere aggiudicatari anche di più lotti.

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Impresa per ciascun lotto. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e di ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura dei generi alimentari di cui trattasi. Le quantità e qualità di derrate indicate nei singoli lotti derivano da una valutazione sul consumo storico, pertanto sono da



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata. La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle esigenze effettive fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo contrattuale.

Il finanziamento è proveniente da fondi dell'Albaservizi Azienda Speciale;

Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non essendo previste interferenze, l'Albaservizi Azienda Speciale non procederà alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze di cui al D. Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 5

AMMONTARE DELL'APPALTO, QUANTITA' -QUALITA' E LOTTI FUNZIONALI

L'importo della fornitura per l'intero periodo contrattuale è di €51.000,00 il valore presunto a base d'asta, è da considerarsi meramente presuntivo e l'aggiudicatario non potrà avanzare richieste di risarcimento a qualsiasi titolo.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Le quantità riportate negli allegati sono puramente indicative, potendo l'Albaservizi Azienda Speciale aumentarle, diminuirle o sopprimerle, in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiederne compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato e quindi, in caso di variazioni, la merce dovrà essere fornita alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

L'Albaservizi si riserva la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura anche oltre il 20% delle quantità indicate nel modulo-offerta.

La merce dovrà essere fornita a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e al peso richiesti. Eventuali eccedenze rispetto all'ordine e non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i paesi che verranno riscontrati presso le varie sedi dal personale addetto. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per la fornitura di cui al presente capitolato dovranno tenere conto di tutte le normative vigenti alla data odierna e delle loro successive modifiche o integrazioni, comprese quelle sul confezionamento e l'etichettatura.

I prodotti dovranno essere di I^ qualità sia da un punto di vista igienico che merceologico ed essere trasportati con veicoli idonei, nel rispetto delle condizioni di temperatura, previste dalla vigente normativa.

L'Operatore Economico libera l'Albaservizi da ogni responsabilità in merito alla qualità igienico sanitaria degli alimenti forniti ed alla loro conformità alle vigenti normative.

Nel caso non sia idonea, L'Operatore Economico sarà ritenuto responsabile e dovrà ripetere la fornitura, pena la risoluzione contrattuale. L'Operatore Economico, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Azienda le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari prodotti ed è sempre responsabile della conservazione degli stessi.

La qualità e la quantità delle merci saranno accertate dalle cuoche o dal responsabile del servizio, in contraddittorio con il fornitore o i rappresentanti dello stesso. Se la fornitura risultasse, a giudizio del responsabile del servizio o della cuoca, in tutto o in parte, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, causati all'Azienda, con preciso obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella quantità stabilita e nella qualità richiesta. L'eventuale contestazione sarà annotata sulla bolla di consegna e controfirmata dall'addetto alla cucina/Responsabile del servizio. L'Albaservizi potrà, periodicamente, avvalendosi degli organi sanitari competenti, sottoporre alle



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

analisi tecniche di laboratorio, presso gli Istituti legalmente riconosciuti, i campioni della merce consegnata. L'Operatore Economico si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese, oltre naturalmente alle sanzioni previste dal presente capitolato.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

L'asilo nido, in ragione della capienza autorizzata dalla Regione, indicata all'articolo precedente, può comprendere piccoli (bambini da sei mesi ad un anno), medi (bambini da un anno a due anni) e grandi (bambini da due a tre anni).

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso le sedi degli asili nido siti in via Pompeo Magno, Albano Laziale e via Romania Cecchina di Albano Laziale, già indicate all'art.2 e altre sedi indicate dall'Azienda.

Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti nella piena osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 155/97.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese di trasporto, personale, sosta, imballaggio e consegna presso gli asili sopra indicati. Il trasporto della merce deve essere effettuato con veicoli appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso, in regola con la vigente normativa igienico sanitaria ed autorizzati dall'Autorità Sanitaria competente. La merce dovrà essere trasportata in idonei imballaggi/contenitori e alla temperatura prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

L'Operatore Economico deve impegnarsi ad assicurare la fornitura a tutte le sedi sopraindicate; in caso di inadempienza il contratto si intende risolto. Le ordinazioni dei vari prodotti avverranno gradualmente, entro il termine di validità del contratto di fornitura, a mezzo buoni d'ordine consegnati dalle cuoche a un responsabile dell'Operatore Economico (o anche al Vettore, dietro autorizzazione dell'Operatore Economico). Le consegne dovranno avvenire due volte a settimana, conformemente agli ordini delle cuoche. La merce dovrà essere consegnata dalle ore 07.30 alle ore 9.30. La merce di volta in volta fornita, nelle qualità e quantità richieste, dovrà essere indicata su un buono di consegna (bolla di accompagnamento) debitamente sottoscritto, in duplice copia, di cui una verrà restituita all'Operatore Economico, controfirmata per accettazione dalla cuoca e/o dal responsabile del servizio.

Nessun motivo, neppure eccezionale (ivi compreso sciopero effettuato dai dipendenti dell'Operatore Economico), costituirà giustificazione sufficiente dell'interruzione del servizio da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario. Per ogni giorno di servizio eventualmente non eseguito, sarà comminata all'Operatore Economico aggiudicatario una penale pari al doppio del costo dei generi non forniti; ove tale penale non fosse pagata, scaturirebbe la risoluzione contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'Albaservizi si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio di fornitura, per comprovati motivi. In tale caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Azienda.

Resta inteso che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà assumersi l'onere di fornire, ai prezzi di listino corrente, eventuali prodotti non menzionati negli elenchi allegati al presente Capitolato e che saranno richiesti dall'Albaservizi.

ART. 7

PERSONALE

L'Operatore Economico ha l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate.



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

Nell'esecuzione della fornitura, l'Operatore Economico si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

ART. 8

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

ART. 9

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Albaservizi Azienda Speciale è soggetta allo Split Payment (art. 17/ter del DPR 633/1972), pertanto in fattura dovrà essere riportata la citata normativa.

Le fatture dovranno essere emesse singolarmente per ogni servizio a cui si effettua la fornitura, le stesse dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare il CIG di riferimento, il codice univoco e la sede della fornitura erogata:

- Asilo Nido Albano L. (Sede via Pompeo Magno snc – Sede Via Romania snc – 00041 Albano Laziale):
COD. UNIVOCO 17KOJ6

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario a 60 gg fine mese data fattura, previa verifica della regolarità della fornitura.

Il prezzo riportato in fattura deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di trasporto, imballaggio e consegna presso gli Asili Nido o altri punti di consegna.

Il fornitore dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative alle forniture effettuate nel mese precedente.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato intestato all'appaltatore stesso.

Allo scopo, l'appaltatore comunica per scritto all'Azienda gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto.



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

ART. 10
ASSICURAZIONE
COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

È a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. L'Azienda resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo per la presente fornitura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che l'Azienda è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività e la fornitura affidata.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Operatore Economico durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di fornitura, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Azienda prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Azienda ogni problema sorto nell'espletamento della fornitura, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici della fornitura; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 11
GARANZIE

11.1 Cauzione provvisoria

Come da disciplinare di gara.

11.2. Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 2 per cento dell'importo contrattuale.



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La cauzione è disciplinata come disposto dall'art. 103 D.lgs.50/2016 e s.m.i.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Ogni qualvolta l'Azienda si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro trenta (30) giorni.

Resta salvo per l'Azienda l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

ART.12

DISCIPLINA CONTRATTUALE

12.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE –

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Direttore Genarle dell'Albaservizi, Dott. Gianfranco Navatta.

L'Azienda, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un dipendente, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, tale figura provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

Commentato [A1]: \Qualcuno segue il tutto ?

12.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Azienda.

12.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per l'azienda notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, della fornitura saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di qualitativi.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

12.4 – CONTESTAZIONI

Ove l'Azienda riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante PEC. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative alla fornitura fatta dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

12.5 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Azienda le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti dell'Operatore Economico Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione della fornitura, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi alla fornitura non eseguita ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese dell'Operatore Economico inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

- 2) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza della fornitura fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a €1.000,00 (euro mille);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'Azienda si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

12.6 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della fornitura ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere la fornitura in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

- a) quando l'Azienda e l'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; L'Operatore Economico ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 20.2;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Operatore Economico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) mancato rispetto da parte dell'O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) interruzione non motivata della fornitura;
- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- l) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- m) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 20.2.

Inoltre, *l'Albaservizi, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp*”, facendo proprio il contenuto integrale del Protocollo di Azione Collaborazione e Vigilanza Collaborativa per la Gestione ed Attuazione del “Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti” sottoscritto in data 24 aprile 2015 tra l'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'interno - Autorità di Gestione, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC.

12.7 – SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Azienda ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti alla fornitura in oggetto.

È quindi vietato subappaltare la fornitura assunta sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Azienda, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia della fornitura oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice degli appalti.

12.8 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale(RM)
C.F. 12711951009

ISO 9001:2015

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Azienda.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

12.9 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, l'Albaservizi, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta successiva, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.13 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

13.1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Azienda conformemente alle disposizioni del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679

13.2 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Velletri.

13.3 – NORME DI RINVIO

Il presente Appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Operatore Economico è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Albano Laziale, 13/07/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Gianfranco Navatta